

tiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del monte Pilastro, sito nel comune di Viano (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire da Regnano in senso orario, la strada per Tabiano fino al punto quotato 216, di qui verso sud il sentiero che conduce al punto quotato 306, poi la strada per S. Pietro, C. La Valle, C. Benale, S. Siro, Caldiano; di qui verso nord la strada che conduce a Fondiano fino a Regnano. In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea.

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del bacino del rio Groppo sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area in oggetto, situata a cavallo dell'alta pianura reggiana e dell'immediata pedecollina, comprende gran parte del bacino imbrifero del rio Canneto e del torrente Groppo, il cui alveo incide profondamente la conoide di deiezione alluvionale, che è qui caratterizzata da estesi « terrazzamenti », costituendo un ambiente geomorfologico di notevole interesse ambientale.

A destra e a sinistra del torrente Groppo, sono da segnalare le profonde incisioni erosive del rio Lavacchiello e del rio Lavezza, disposte parallelamente al corso del citato torrente, che ne riprendono e sottolineano, se pure in tono minore, i movimentati aspetti morfogenetici.

Questo singolare ambito geografico di alta pianura, caratterizzato da un andamento non completamente pianeggiante, ha impedito lo sfruttamento agricolo intensivo secondo il consueto modello padano, consentendo la sopravvivenza, accanto alle tradizionali colture pregiate viticole e frutticole, di una ricca vegetazione ripariale che attesta verosimilmente, lo stato dell'ambiente pedecollinare prima dei grandi disboscamenti ottocenteschi.

Percorrendo le strade che dal capoluogo o comunque da settentrione conducono ad Albinea, si assiste al suggestivo graduato trapasso dal monotono piatto paesaggio padano alla dolce movimentata morfologia dei « terrazzi fluviali », con la peculiare alternanza di lievi promontori e profondi fossi talvolta ricchi di folta vegetazione.

Ancor più suggestivo si fa il paesaggio, al di là della strada pedecollinare, risalendo la stretta breve valle del rio Canneto, a ridosso del quale sopravvive un'antica macchia arborata di eccezionale interesse naturalistico; la valle è delimitata da un crinale che culmina nei resti del castello di Montericco, ed è caratterizzato da altre interessanti emergenze storico-architettoniche, quali la villa Tacoli, la chiesa di Montericco, la chiesa vecchia ed altri complessi edilizi di carattere tradizionale.

Tutta l'area in oggetto è punteggiata da « cascinali » e « barchesse », fabbricati rurali tipici dell'antica campagna reggiana, mentre assai scarsi sono gli insediamenti recenti, segno di una peculiare vocazione naturalistico-ambientale di quest'ambito geografico.

Particolarmente importante è la presenza di specie rare in rapporto a queste altitudini (100-150 m s.l.m.), quali il castagno e il pungitopo, riscontrabili nel bosco ripariale del rio Canneto. Frequenti e diffusi ristagni d'acqua danno inoltre vita ad eccezionali micro-ambienti umidi di collina, ove riescono a sopravvivere particolari specie animali quali il martin pescatore e il gambero di fiume.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scap-

diano-S. Polo: la medesima strada verso ovest fino alla località Osteria (punto quotato 147), poi verso la strada per « la Russia », chiesa vecchia, C. Ancellotti, villa Tacoli fino ad intersecare di nuovo la strada pedecollinare, poi la medesima verso ovest per circa 500 metri, poi verso nord la strada per Cà del Pesce fino a C. Rossa ed oltre, fino ad intersecare il confine comunale Albinea-Reggio, poi il medesimo verso est, e poi la strada di prosecuzione per Dallarosta, Salarola, l'Oppia, e in prosecuzione oltre il fosso verso est fino alla strada che unisce C. Bianche a Cittadella, poi la strada medesima verso sud fino a Cittadella;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 562 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di piani paesistici, è motivata dalla corrente proliferazione di strutture ad uso zootecnico, con conseguente escavazione di « lagoni » per la decantazione dei liquami (da cui incombente pericolo di inquinamento idrico), nonché dalle previsioni urbanistiche che consentirebbero la costruzione o l'ampliamento di insediamenti produttivi, con conseguenti gravi alterazioni dei pregiati caratteri ambientali e degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del bacino del rio Groppo nel comune di Albinea che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del bacino del rio Groppo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soprastate ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del bacino del rio Groppo, sito nel comune di Albinea (Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dalla località Cittadella (punto quotato 145) lungo la strada pedecollinare Scandiano-S. Polo: la medesima strada verso ovest fino alla località Osteria (punto quotato 147), poi verso la strada per « la Russia », chiesa vecchia, C. Ancellotti, villa Tacoli fino ad intersecare di nuovo la strada pedecollinare, poi la medesima verso ovest per circa 500 metri, poi verso nord la strada per Cà del Pesce fino a C. Rossa ed oltre, fino ad intersecare il confine comunale Albinea-Reggio, poi il medesimo verso est, e poi la strada in prosecuzione per Dallarosta, Salarola, l'Oppia, e in prosecuzione oltre il fosso verso est fino alla strada che unisce C. Bianche a Cittadella, poi la strada medesima verso sud fino a Cittadella.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Albinea e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero tratto del fiume Po con le aree limitrofe, ricadente in provincia di Parma e sito nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani.**

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costituita dall'intero tratto del fiume Po in provincia di Parma con le aree limitrofe, ricadenti nei comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno e Mezzani, riveste notevole interesse in quanto il corso del fiume Po ha in territorio parmense un andamento alquanto sinuoso ed